

VANTAGGI DELLA CCCTB- 05 NOVEMBRE 2016 ORE 06:00

Base imponibile comunitaria in due step

Antonella Della Rovere e Caterina Alagna - Valente Associati GEB Partners

Approccio in due distinte fasi per la base imponibile comunitaria: nella prima fase, l'accordo tra gli Stati membri dovrebbe essere raggiunto sulla base imponibile comune, allo scopo di far conoscere alle imprese e agli Stati membri stessi i vantaggi connessi al nuovo regime; nella seconda fase, dovrebbero essere introdotte norme sul consolidamento della base imponibile comune. Con la comunicazione n. 682 [COM(2016)682], la Commissione europea ha annunciato l'adozione di un pacchetto di misure il cui obiettivo è quello di rivedere il modo in cui le società sono tassate nel mercato unico a vantaggio di un sistema equo e favorevole alla crescita, e di contrastare l'elusione fiscale internazionale. Il pacchetto comprende la nuova proposta di direttiva per la determinazione della base imponibile comunitaria e una proposta di direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali.

La proposta di direttiva per la determinazione della **base imponibile comunitaria**, presentata dalla Commissione europea il 25 ottobre 2016, rientra nell'ambito degli interventi di contrasto all'elusione fiscale internazionale.

Secondo l'istituzione comunitaria, le attuali norme che disciplinano la fiscalità nell'UE non sono "al passo" con l'economia moderna. Alcune imprese sfruttano il mancato coordinamento tra le misure nazionali per sfuggire all'imposizione fiscale, con conseguente riduzione delle entrate per gli Stati membri e distorsioni della concorrenza, a danno di quelle che, al contrario, pagano la loro "giusta quota di imposte".

Norme comuni per la determinazione della base imponibile dovrebbero consentire di eliminare una serie di opportunità di pianificazione fiscale così come la maggior parte degli ostacoli di natura tributaria che minano l'efficienza economica del mercato unico.

Leggi anche

- [Imposta sulle società: verso una base imponibile consolidata rafforzata](#)
- [CCCTB, doppia imposizione e disallineamenti: le proposte UE per le imprese](#)

La nuova proposta segue e sostituisce quella presentata il 16 marzo 2011 - COM(2011)121 - che, in considerazione della portata innovativa, aveva sollevato **critiche, dubbi ed opinioni divergenti** tra gli studiosi della materia, gli Stati membri e le organizzazioni che rappresentano gli interessi del business. Ciò ha impedito che si potesse formare, a livello comunitario, un consenso unanime ai fini della sua rapida approvazione.

Con l'obiettivo di superare le citate divergenze, nonché di addivenire ad una rapida approvazione del progetto, con la proposta del 25 ottobre 2016, la Commissione europea ha dato attuazione a quanto anticipato nel corso dei lavori preparatori, in merito all'opportunità di procedere secondo **due distinte fasi**:

1) in una **prima fase**, l'accordo tra gli Stati membri dovrebbe essere raggiunto sulla **base imponibile comune**, allo scopo di far conoscere alle imprese e agli Stati membri stessi i vantaggi connessi al nuovo regime;

2) nella **seconda fase**, dovrebbero essere introdotte norme sul **consolidamento** della base imponibile comune.

A tal fine, la Commissione europea ha approvato una proposta di direttiva “on a Common Corporate Tax Base (CCTB)” - COM(2016)685 final - e una proposta di direttiva “on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)” - COM(2016) 683 final.

Cosa cambia rispetto alla proposta del 2011?

Il nuovo regime consente alle imprese comunitarie di disporre, per la prima volta, di un **codice tributario unico** per il calcolo degli **utili imponibili** nell'UE. Rispetto alla precedente proposta del 2011, il regime di imposizione delle società appena delineato dalla Commissione europea presenta le seguenti caratteristiche:

- è **obbligatorio** per i grandi gruppi **multinazionali** e garantisce che le imprese con ricavi complessivi superiori a 750 milioni di euro annui siano assoggettate a tassazione nel Paese dove realizzano effettivamente i propri profitti, in conformità con i principi espressi dall'OCSE nel contesto del Progetto BEPS;
- colma le lacune e i gaps normativi che impediscono di contrastare i fenomeni di trasferimento artificioso degli utili nei Paesi a fiscalità più vantaggiosa;
- induce le imprese a finanziare le attività mediante capitale, anziché mediante ricorso all'indebitamento;
- sostiene l'attività di ricerca e sviluppo mediante la previsione di incentivi al ricorrere di determinate condizioni.

Come già previsto dalla proposta del 2011, il nuovo regime non riguarda le aliquote d'imposta, determinate ed applicate a livello dei singoli Stati membri.

Quali vantaggi?

Diversi sono i vantaggi connessi al nuovo codice tributario, che appariranno particolarmente evidenti, a parere della Commissione europea, una volta implementata la **seconda fase**, la quale prevede le norme sul **consolidamento**.

Il nuovo regime è in grado di migliorare il mercato unico, in quanto le imprese potranno disporre di un framework normativo comune, avendo quale interlocutore l'Amministrazione fiscale nazionale alla quale presenteranno un'unica dichiarazione dei redditi relativi all'attività comunitaria. Secondo quanto comunicato dalla Commissione europea “il tempo dedicato annualmente ad attività di adeguamento alla normativa dovrebbe diminuire dell'8%, mentre il tempo impiegato per la costituzione di una società controllata si ridurrebbe del 67%, rendendo più agevole per le imprese, incluse le PMI, operare all'estero”.

Sono previsti **incentivi agli investimenti** in ricerca e sviluppo e a sostegno dei finanziamenti tramite capitale, con conseguente rilancio della crescita economica e dell'occupazione.

Le norme sul consolidamento consentono alle società di **compensare i profitti** realizzati in uno Stato membro con le **perdite** subite in un altro. Gli ostacoli fiscali come la doppia imposizione dovrebbero essere definitivamente eliminati, a vantaggio di una maggiore certezza giuridica, stabilità, equità e trasparenza del sistema di tassazione delle società.

La base imponibile comune consolidata, inoltre, dovrebbe rappresentare un valido ed efficace strumento di **contrasto all'erosione della base imponibile** mediante il **profit shifting**. Ciò, in quanto contribuisce all'eliminazione di gaps e disallineamenti tra sistemi nazionali, i quali sono sfruttati, come più volte rilevato dall'OCSE, dalle imprese multinazionali per porre in essere i cd. schemi di pianificazione fiscale aggressiva.

Dovrebbero inoltre trovare soluzione le criticità e le problematiche connesse ai prezzi di trasferimento delle transazioni intercompany, e si prevede l'eliminazione dei regimi preferenziali.

Il nuovo regime contempla **misure antiabuso** dirette a contrastare il trasferimento artificioso

degli utili verso Paesi terzi. Del resto, viene prevista l'applicazione obbligatoria da parte delle imprese multinazionali, le quali si presentano maggiormente inclini ad attuare pratiche di elusione fiscale internazionale.

Infine, la base imponibile comune consolidata sosterrà **crescita, occupazione e investimenti** nell'UE. Essa offrirà alle imprese multinazionali norme certe e affidabili, condizioni eque e consentirà la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi, rendendo il mercato comune più attraente per gli investimenti. Non meno importanti per la crescita economica si presentano gli incentivi alla ricerca e allo sviluppo. Le imprese, infatti, potranno beneficiare di una significativa deduzione dei costi sostenuti per l'innovazione connessa all'attività di impresa.

Dovrebbero agevolare la crescita economica anche le misure a favore del finanziamento azionario, rappresentate dalla deduzione per l'emissione di azioni. Come previsto dalla Commissione europea, "un tasso fisso, composto da un tasso di interesse privo di rischio e da un premio di rischio, delle nuove emissioni azionarie sarà fiscalmente deducibile ogni anno. Nelle attuali condizioni di mercato, il tasso sarebbe del 2,7%. Ciò incoraggerà le imprese a cercare fonti di finanziamento più stabili e a reperire fondi sui mercati dei capitali, in linea con gli obiettivi comunitari dei mercati dei capitali".

L'approccio in due fasi

La proposta per l'introduzione di norme comuni per la determinazione della base imponibile delle imprese comunitarie è stata rilanciata dalla Commissione europea con il Piano d'Azione per una tassazione societaria più equa ed efficiente [COM(2015)302], del 17 giugno 2015, facente parte dell'ambizioso programma volto a combattere l'evasione e l'elusione fiscale da parte delle società e a rendere più equo il mercato unico.

Con esso sono stati individuati i **principi** alla base del nuovo regime:

- **l'obbligatorietà della CCCTB** (mandatory system) dovrebbe rappresentare un elemento fondamentale ai fini della lotta alla pianificazione fiscale aggressiva. La proposta di direttiva del 2011 ha, al contrario, sancito l'applicazione del regime su base opzionale;
- l'introduzione del **nuovo set di regole in due fasi** (cd. two-staged approach). La prima fase ha ad oggetto la predisposizione delle norme per la determinazione della base imponibile comune (Common Corporate Tax Base - CCTB); durante la seconda fase vengono definite le regole per il consolidamento (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB). La proposta di direttiva del 2011 ha, al contrario, previsto il consolidamento della base imponibile fin dal primo stadio, in considerazione dei benefici ad esso connessi.

Con la **consultazione pubblica** sul tema, lanciata in data 8 ottobre 2015 e conclusasi in data 8 gennaio 2016, la Commissione europea ha delineato gli elementi essenziali della nuova proposta, allo scopo di ottenere le informazioni e i dati necessari per determinare le possibili opzioni idonee a conseguire gli obiettivi della proposta medesima.

Tra le questioni sollevate dalla Commissione europea nel contesto della consultazione pubblica (e che hanno trovato attuazione nella nuova proposta del 25 ottobre 2016) figurano:

- la possibilità che il nuovo regime - il cui obiettivo principale è quello di eliminare gli ostacoli fiscali a cui vanno incontro le imprese comunitarie accrescendone la competitività - possa rappresentare uno **strumento efficace** ai fini del contrasto alla **pianificazione fiscale aggressiva** (attraverso l'applicazione in via obbligatoria);
- la possibilità che il cd. two-staged approach - in virtù del quale la predisposizione di regole sul consolidamento viene effettuata in una seconda fase - sia da preferire, tenendo altresì conto del fatto che la procedura di approvazione della proposta di direttiva del 2011 - che include anche le regole sul consolidamento - ha, di fatto, subito un arresto;
- le caratteristiche delle disposizioni che dovrebbero incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese interessate

